



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.69

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.Lgs. 19/08/2016 N.175 E S.M.I. DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Giust.
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco che dà lettura delle partecipazioni in essere

PREMESSO che con D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel proseguo TUSP);

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., ed i risultati dello stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente ed indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che:

Le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso con contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizio di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- Le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- Le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24, del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune di Bricherasio ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 con atto deliberativo Consiliare n. 29 del

28/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle Società in cui il Comune di Bricherasio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. ed analiticamente dettagliata nel Piano di Revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all’anno 2017);

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *“La partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*;
- ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- Ai sensi dell’art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) Le Società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
 - 2) Le Società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
 - 3) Le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- Ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall’art. 20 comma 2 TUSP ovvero:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, TUSP, sopracitato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12- quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/12/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente e le partecipazioni indirette;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bricherasio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO che:

- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), con nota del 13/12/2019 protocollo n. 84732, ha comunicato che la medesima risulta esclusa, ai sensi di legge, dalla presente ricognizione in quanto, testualmente: "ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017. La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto";
- non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

RAVVISATO che il Comune di Bricherasio ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota in data 27/11/2019 ns. prot. n. 13226 del 27/11/2019 e dall'ASMEL Consortile S.C.A.R.L. con nota in data 27/11/2019 ns. prot. n. 13228 del 27/11/2019;

CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2019 e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Bricherasio, con riferimento ai gruppi societari ACEA ed ASMEL Consortile s.c.a.r.l.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuato come risultante dall'allegato "Piano di Revisione ordinaria delle partecipazioni", redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte MEF – Dipartimento del tesoro e Corte dei Conti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014)", utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 22/SEZ.AUT/2018/INPR del 21/12/2018;

CONSIDERATO che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

VISTA l'allegata "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" relativa alle operazioni attuate nel corso del 2018, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all'anno 2017), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2019;

CONSIDERATO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione in data 16/12/2019 Prot. n. 13933, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

UDITI gli interventi

DICHIARATA chiusa la trattazione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'ordine del giorno, con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 12; Votanti: n. 12; Astenuti: zero; Voti favorevoli: n. 12; Voti contrari: zero

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** (allegato A) la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Bricherasio detiene partecipazioni, dirette o indirette, redatta secondo le indicazioni fornite nelle linee

guida congiunte MEF – Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014);

- **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.;
 - c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;
 - d) ASMEL Società Consortile a.r.l.;
- **DI DARE ATTO** altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione nonché dai riscontri e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società:
 - a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;
 - b) Amiat V S.p.A.;
 - c) E-GAS s.r.l..
- **DI DARE ATTO** altresì che:
 - per la società APE Rinnovabili s.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di APE s.r.l. è stata definita, in data 23/11/2018, la fusione per incorporazione in APE s.r.l.;
 - per la società GASPIU' Distribuzione s.r.l. sono in corso le procedure di liquidazione;
- **DI APPROVARE** (allegato B) la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2018, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all’anno 2017), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2019;
- **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo semplificativo ma non esaustivo; i Consorzi e le Fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall’Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
- **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in data 16/12/2019 Prot. n. 13933, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- **DI PROCEDERE** all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
- **DI INCARICARE** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune;
- **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del Sito Istituzionale a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

voti unanimi, favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 09/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE